

CONSOB

9	Eliminazione di alcune informazioni sui risultati dell'offerta che l'incaricato del collocamento deve fornire alla Consob (art. 13, comma 3)
10	Eliminazione dell'obbligo di consegna del prospetto agli incaricati del collocamento (art. 34- <i>quinquies</i>)
11	Eliminazione dell'obbligo di trasmissione alla Consob della documentazione relativa a indagini di mercato e raccolta di intenzioni d'acquisto (art. 34- <i>decies</i>)

5. INDICATORI CHE SARANNO UTILIZZATI AI FINI DELLA SUCCESSIVA REVISIONE DELL'ATTO.

Ai fini della successiva revisione dell'atto verrà analizzata:

- a) la durata media dei procedimenti di approvazione del prospetto;
- b) i costi di redazione dei prospetti, con particolare riferimento alle PMI;
- c) l'utilizzo degli schemi semplificati di prospetto e dei controlli semplificati per i prospetti di contenuto analogo a quelli già approvati dall'autorità
- d) l'attuazione della disciplina del documento di registrazione universale e dei *frequent issuer*
- e) il grado di utilizzo dei prospetti semplificati previsti dal Regolamento Prospetto.

6. ARTICOLATO FINALE DEL REGOLAMENTO EMITTENTI.

Per un esame dettagliato delle modifiche apportate al Regolamento Emittenti ad esito della consultazione, si rinvia all'articolato allegato al presente documento.

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI	<i>Nella colonna a destra sono evidenziate, in grassetto/barrato, le modifiche apportate al testo regolamentare, ulteriori rispetto al testo sottoposto alla consultazione del mercato.</i>	PARTE II APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO TITOLO I OFFERTA AL PUBBLICO DI SOTTOSCRIZIONE E VENDITA DI TITOLI E PRODOTTI FINANZIARI DIVERSI DAI TITOLI
Capo I Disposizioni generali		Capo I Disposizioni generali
Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all’emittente, al garante e ai prodotti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e di decidere quali offerte di prodotti finanziari esaminare ulteriormente, fermo restando che qualsiasi decisione di investire nei prodotti finanziari dovrebbe basarsi sull’esame da parte dell’investitore del prospetto completo. A seconda delle caratteristiche dell’offerta e dei prodotti offerti, le informazioni chiave contengono i seguenti elementi:	Sono state confermate le modifiche all’articolo 3 come sottoposte alla consultazione.	Art. 3 (Definizioni e normativa applicabile) 1. Nel presente Titolo si intendono per: a) “offerta al pubblico”: l’offerta come definita dall’articolo 1, comma 1, lettera t), del Testo unico; b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1 , lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi le quote o azioni di Oicr chiusi; c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017; d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>1) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle caratteristiche essenziali, incluse le attività, le passività e la situazione finanziaria;</p> <p>2) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nel prodotto finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi ai prodotti finanziari;</p> <p>3) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;</p> <p>4) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;</p> <p>5) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;</p> <p>e) "piccole e medie imprese": le società che in base al loro più recente bilancio annuale o consolidato soddisfano almeno due dei tre criteri seguenti:</p> <p>1) numero medio di dipendenti nel corso dell'esercizio inferiore a 250;</p> <p>2) totale dello stato patrimoniale non superiore a 43 milioni di euro;</p> <p>3) fatturato annuo netto non superiore a 50 milioni di euro;</p> <p>d) "società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata in un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione</p>		<p>di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010;</p> <p>e) "documento di esenzione": il documento previsto dall'articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g), e paragrafo 5, lettere e) e f), del regolamento prospetto;</p> <p>f) "domanda di approvazione": la comunicazione con cui si chiede l'approvazione del prospetto ai sensi dell'articolo 94, comma 1, e dell'articolo 113, comma 1, del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, nel regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative, nonché dal presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>media di mercato inferiore a 100.000.000 euro, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.</p> <p>b) “titoli”: i valori mobiliari individuati dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, ivi inclusi e le quote o azioni di Oicr chiusi;</p> <p>c) “regolamento prospetto”: il regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017;</p> <p>d) “disposizioni attuative”: gli atti delegati adottati dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 44 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017 e le relative norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottate dalla Commissione europea ai sensi degli articoli 10 e 15 del Regolamento 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010.</p> <p>e) “documento di esenzione”: il documento previsto dall’articolo 1, paragrafo 4, lettere f) e g) e paragrafo 5 lettere e) e f) del regolamento prospetto;</p> <p>f) “domanda di approvazione”: la comunicazione con cui si richiede l’approvazione del prospetto ai sensi dell’articolo 94, comma 1 e dell’articolo 113, comma 1 del Testo unico.</p> <p>2. Ai fini del presente Titolo valgono le definizioni</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>contenute nel Testo unico, nella direttiva 2009/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 nel regolamento (CE) n. 809/2004 e successive modifiche della Commissione del 29 aprile 2004 e nelle relative disposizioni di attuazione adottate in sede comunitaria regolamento prospetto e nelle disposizioni attuative.</p> <p>3. Le offerte al pubblico di titoli sono disciplinate dal regolamento prospetto e dalle disposizioni attuative.</p>		
<p>Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>		<p>Capo II Disposizioni riguardanti i titoli e gli altri prodotti finanziari diversi dalle quote o azioni di OICR aperti</p>
<p>Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La comunicazione prevista nell'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione è redatta in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene la sintetica descrizione dell'offerta e l'indicazione dei soggetti che la promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della comunicazione domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate</p>	<p>Ad esito della consultazione si è ritenuto di specificare al comma 1 che la domanda di approvazione è presentata in formato elettronico, come peraltro già avviene nella prassi.</p> <p>Inoltre, è stato previsto che la Consob possa prevedere ulteriori modalità informatiche di invio della stessa, al fine di semplificare ulteriormente le procedure d'invio della domanda di approvazione.</p>	<p>Art. 4 (Comunicazione alla Consob)</p> <p>1. La domanda di approvazione è redatta in formato elettronico in conformità al modello in Allegato 1A, ovvero con altre modalità informatiche indicate dalla Consob con apposite istruzioni. Essa contiene l'indicazione dei soggetti che promuovono l'offerta, attesta l'esistenza dei presupposti necessari per lo svolgimento dell'offerta, è corredata delle informazioni e dei documenti indicati nell'Allegato 1A ed è sottoscritta da coloro che in qualità di offerente ed emittente intendono effettuare l'offerta al pubblico.</p> <p>1-bis. Prima della domanda di approvazione prevista nel comma 1, eventuali specificità riguardanti l'operazione di offerta possono essere illustrate alla Consob dall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>alla Consob deall'emittente e/o dall'offerente, al fine di valutare gli effetti che tali particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>		<p>particolarità possono avere sui contenuti del prospetto.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del p</p> <p>Prospetto d'offerta)</p> <p>1. Il prospetto d'offerta di valori mobiliari è redatto in conformità alle previsioni del Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche e agli schemi al medesimo allegati. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo 98 bis del Testo unico per gli emittenti di Paesi extracomunitari.</p> <p>2. Per l'offerta di prodotti finanziari di cui al presente Capo diversi dai valori mobiliari, la Consob stabilisce, su richiesta dell'emittente o dell'offerente, il contenuto del prospetto. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito nel presente regolamento.</p> <p>3. La nota di sintesi, prevista dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, recante le informazioni chiave, è redatta secondo le modalità previste dal Regolamento n. 809/2004/CE e successive modifiche. La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di prodotti finanziari simili.</p> <p>4. ...omissis...</p>	<p>Al comma 1 è stata effettuata una modifica formale per tener conto del fatto che attualmente nel regolamento emittenti non vi sono schemi di prospetto relativi a prodotti diversi da titoli.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 5 (Contenuto del prospetto d'offerta)</p> <p>21. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, l'emittente o l'offerente può richiedere alla Consob di stabilire il contenuto del prospetto, laddove questo non sia stato definito in via generale nel presente regolamento.</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>4 <i>bis</i>. Il documento di registrazione previsto dall'articolo 94, comma 4, del Testo unico, contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa contiene informazioni concernenti i prodotti finanziari offerti al pubblico.</p> <p>5. Ove il prospetto sia costituito da documenti distinti ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del Testo unico e la Consob abbia già approvato il documento di registrazione, quando i prodotti vengono offerti al pubblico l'emittente o l'offerente è tenuto a redigere solo la nota informativa sui prodotti finanziari e la nota di sintesi. In tal caso la nota informativa sui prodotti finanziari fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni non siano fornite in un supplemento al documento di registrazione ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico. La nota informativa e la nota di sintesi sono soggette a specifica approvazione.</p> <p>6. Se l'emittente o l'offerente ha trasmesso il documento di registrazione alla Consob senza richiederne l'approvazione, tutta la documentazione, compresa l'informazione aggiornata, è soggetta ad approvazione.</p> <p>7. Il documento di registrazione, eventualmente aggiornato con un supplemento ai sensi dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico o con le informazioni riportate nella nota</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>informativa, se accompagnato da quest'ultima e dalla nota di sintesi, è considerato un prospetto valido.</p>		
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p>1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento n. 809/2004/CE, l'emittente o l'offerente può scegliere di redigere un prospetto di base contenente tutte le informazioni rilevanti concernenti l'emittente e gli strumenti offerti al pubblico, integrato dalle condizioni definitive dell'offerta, nelle offerte al pubblico aventi ad oggetto esclusivamente:</p> <p>a) strumenti diversi dai titoli di capitale, compresi tutti i tipi di warrant, emessi nel quadro di un programma di offerta;</p> <p>b) strumenti diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da banche, ove ricorrano congiuntamente queste condizioni:</p> <p>1) le somme derivanti dall'emissione di detti strumenti siano destinate all'investimento in attività che offrono una sufficiente copertura delle obbligazioni dagli stessi derivanti fino alla loro data di scadenza;</p> <p>2) in caso di insolvenza della banca interessata, dette somme siano destinate in via prioritaria a rimborsare il capitale e gli interessi maturati, fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di risanamento e liquidazione delle banche operanti</p>	<p>L'articolo 6 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Prospetto di base)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>in ambito comunitario.</p> <p>2. Le informazioni fornite nel prospetto di base sono integrate, se necessario, a norma dell'articolo 94, comma 7, del Testo unico, con informazioni aggiornate sull'emittente e sugli strumenti da offrire al pubblico.</p> <p>3. Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, esse, unitamente alla nota di sintesi relativa alla specifica emissione, sono messe a disposizione degli investitori, nel rispetto di quanto indicato dall'articolo 7 del Regolamento Delegato (UE) 2016/301 e depositate presso la Consob non appena possibile, e, se possibile, prima dell'inizio dell'offerta, in occasione di ciascuna offerta al pubblico. Entro il medesimo termine, quando la Consob è l'autorità dello Stato membro di origine, essa comunica tali condizioni definitive, ove applicabile, alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti. Le condizioni definitive sono altresì comunicate dalla Consob all'AESFEM. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzate per integrare il prospetto di base. In ogni caso il prospetto di base contiene i criteri e/o le condizioni in base ai quali il prezzo d'offerta definitivo e la quantità dei titoli che verranno offerti al pubblico saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 7 (Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dall'articolo 95 bis, comma 1, del Testo unico, ove le indicazioni relative al prezzo e alla quantità dei prodotti finanziari da offrirsi al pubblico non possano essere inserite nel prospetto, esso potrà indicare i criteri o le condizioni in base ai quali il prezzo e la quantità saranno determinati. Nel caso del prezzo, in alternativa ai criteri e alle condizioni, può essere indicato anche il prezzo massimo. Le indicazioni relative al prezzo di offerta definitivo e alla quantità dei prodotti sono pubblicate, con le modalità previste dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, mediante avviso non appena tali elementi sono determinati.</p> <p>2. Nel prospetto relativo all'offerta al pubblico di strumenti finanziari garantiti da uno Stato membro possono essere omesse le informazioni relative a tale garante.</p> <p>3. La Consob può autorizzare, su richiesta, l'omissione dal prospetto di determinate informazioni previste negli schemi di prospetto, se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:</p> <p>a) la comunicazione di dette informazioni sia contraria all'interesse pubblico;</p> <p>b) la comunicazione di dette informazioni rechi un grave pregiudizio all'emittente, purché l'omissione non sia atta a trarre in inganno il pubblico per quanto riguarda fatti e circostanze essenziali per consentire un fondato giudizio riguardo all'emittente, all'offerente e agli eventuali garanti nonché con riguardo ai diritti connessi ai prodotti oggetto</p>	<p>L'articolo 7 è stato abrogato.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 7 (Omissione di informazioni, informazioni equivalenti e informazioni incluse mediante riferimento)</p> <p style="text-align: center;">...omissis...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>del prospetto;</p> <p>e) dette informazioni siano di minore importanza soltanto per la specifica offerta e non siano tali da influenzare la valutazione della posizione finanziaria e delle prospettive dell'emittente, dell'offerente o degli eventuali garanti.</p> <p>4. Qualora, eccezionalmente e sempreché non sia arrecato pregiudizio alle finalità indicate dall'articolo 94, comma 2, del Testo unico, determinate informazioni prescritte dagli schemi di prospetto non siano adeguate all'ambito di attività dell'emittente, alla sua forma giuridica o ai prodotti oggetto del prospetto, il prospetto dovrà contenere informazioni equivalenti, ove disponibili.</p> <p>5. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento n. 809/2004/CE, le informazioni da inserire nel prospetto possono essere incluse mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, purché approvati dall'autorità competente del Paese di origine o depositati presso la stessa, ai sensi della Direttiva 2003/71/CE e della Direttiva 2004/109/UE. Tali informazioni sono quelle più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.</p> <p>6. Nel caso previsto dal comma 5 il prospetto contiene un indice incrociato dei riferimenti che consenta al pubblico di individuare agevolmente gli specifici elementi informativi.</p>		

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La comunicazione prevista dall'articolo 94, comma 1, del Testo unico domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la comunicazione domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la comunicazione domanda di approvazione prende data dal giorno in cui perviene pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritta. Le informazioni ed i documenti e le parti di essi mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le bozze di prospetto successive alla prima e la bozza finale sono redatte in conformità alle disposizioni recate dal Capo I del Regolamento Delegato (UE) 2016/301. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p>	<p>La maggioranza dei rispondenti ha sollevato delle perplessità sulla proposta di modifica del comma 1-<i>bis</i>, in quanto è stato osservato che il termine "<i>mutamento sostanziale dell'operazione</i>" non risulta ben definito lascerebbe ampi margini di apprezzamento discrezionale. Ciò comporterebbe che l'emittente non può prevedere, <i>ex ante</i>, se una determinata nuova informazione che intende inserire nel prospetto possa essere tale da determinare la decadenza dell'istruttoria o meno.</p> <p>In accoglimento delle predette osservazioni si è ritenuto di non confermare nel testo finale la proposta e dunque abrogare il comma 1-<i>bis</i>.</p> <p>Tuttavia, al fine di garantire l'ordinato e corretto svolgimento dell'istruttoria sono stati individuati al comma 5 i casi (operazioni straordinarie, modifiche del governo societario o del piano aziendale, pubblicazione di nuove informazioni finanziarie) al verificarsi dei quali non si</p>	<p style="text-align: center;">Art. 8 (Approvazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. La domanda di approvazione, se completa, prende data dal giorno in cui la stessa perviene alla Consob. Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che la domanda di approvazione o le informazioni o i documenti alla stessa allegati siano incompleti, essa ne informa l'emittente o l'offerente entro dieci giorni lavorativi e la domanda di approvazione prende data dal giorno in cui pervengono alla Consob le informazioni e la documentazione prescritte. Le informazioni ed i documenti mancanti sono inoltrati alla Consob, a pena di decadenza, entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>1-bis. L'invio di una bozza di prospetto contenente nuove informazioni, tali da determinare un mutamento sostanziale dell'operazione, deve intendersi come nuova domanda di approvazione, determinando la decadenza della precedente domanda. La Consob comunica l'intervenuta decadenza agli interessati.</p> <p>2. ...<i>omissis</i>...</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>2. La Consob approva il prospetto entro dieci giorni lavorativi dalla data della comunicazione se l'offerta ha ad oggetto valori mobiliari emessi da un emittente che ha già valori mobiliari ammessi alle negoziazioni in un mercato regolamentato ovvero che ha già offerto valori mobiliari al pubblico.</p> <p>3. La Consob approva il prospetto entro venti giorni lavorativi Il termine è esteso a venti giorni lavorativi se l'offerta ha ad oggetto prodotti finanziari diversi dai titoli rientranti nell'ambito di applicazione del presente Capo diversi da quelli indicati al comma 2.</p> <p>4. Per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari diversi dai titoli, Se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di improcedibilità decadenza, entro dieci giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 o entro venti giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3, dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dai commi 2 e 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di improcedibilità decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'art. 20, paragrafo 4 del regolamento prospetto, le</p>	<p>applicano i termini di durata massima del procedimento previsti dal medesimo comma (v. <i>supra</i> paragrafo 2.5 della relazione illustrativa). Infatti, al verificarsi di una delle fattispecie indicate, la Consob ha la necessità di procedere ad ulteriori controlli per l'espletamento dei quali il termine massimo fissato al comma 5 per l'interazione con le controparti potrebbe non essere sufficiente.</p> <p>Al comma 4-bis, è stata estesa la previsione di un termine ridotto, pari a cinque giorni lavorativi, anche con riguardo alle informazioni supplementari richieste dall'Autorità in occasione di un supplemento al prospetto. Ciò, in quanto il Regolamento Prospetto prevede, per tale fattispecie, tempi di approvazione più brevi (di cinque giorni lavorativi) rispetto ai termini previsti per approvazione prospetto (dieci o venti giorni lavorativi a seconda dei casi). Infine, si chiarisce che, in considerazione del contenuto limitato del supplemento rispetto a quello del</p>	<p>titoli, se la Consob ritiene, per motivi ragionevoli, che siano necessarie informazioni supplementari, essa ne dà comunicazione all'emittente o all'offerente. Le informazioni supplementari sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro venti giorni lavorativi dalla data in cui l'emittente o l'offerente ha ricevuto la richiesta. Il termine previsto per l'approvazione del prospetto dal comma 3 inizia a decorrere dal giorno in cui pervengono alla Consob tali informazioni. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio.</p> <p>4-bis. Per l'offerta al pubblico di titoli, nei casi di cui all'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento prospetto, le modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nei casi previsti dall'gli articoli 20, paragrafo 6, e 23, paragrafo 1, del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nel caso di richieste di modifiche o di informazioni supplementari, la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere i trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento prospetto, i quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento prospetto, i sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento prospetto, i settanta giorni lavorativi nel caso previsto dal</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>modifiche o le informazioni supplementari richieste sono inoltrate alla Consob, a pena di decadenza, entro 10 giorni lavorativi. La dichiarazione di decadenza comporta la chiusura del procedimento istruttorio. Nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, il termine è ridotto a 5 giorni lavorativi.</p> <p>5. Nei casi di richieste di modifiche o di informazioni supplementari previsti dal comma 4, la Consob provvede sulla richiesta di approvazione del prospetto entro la durata complessiva del procedimento di approvazione del prospetto non può in ogni caso eccedere trenta giorni lavorativi nel caso previsto dall'articolo 20, paragrafo 6 del regolamento prospetto, quaranta giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 2 dall'articolo 20, paragrafo 2 del regolamento prospetto, o entro settanta sessanta giorni lavorativi nei casi previsti dall'articolo 20, paragrafo 3 del regolamento prospetto, 70 giorni lavorativi nel caso previsto dal comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la comunicazione di cui al comma 1 prende datadomanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto</p>	<p>prospetto, si è ritenuto di non prevedere alcun termine massimo di durata del procedimento istruttorio.</p> <p>Per l'aggiunta apportata al comma 5 si veda il commento relativo alla modifica di cui al comma 1-bis.</p>	<p>comma 3 del presente articolo, decorrenti da quando la domanda di approvazione prende data. Solo in casi eccezionali, la Consob può prorogare detti termini di ulteriori cinque giorni lavorativi. I termini di cui al presente comma non si applicano nel caso in cui nel prospetto in istruttoria sono incluse informazioni significative in ordine a nuove operazioni straordinarie, modifiche del governo societario, modifiche del piano aziendale, ovvero nuove informazioni finanziarie, fermo restando il rispetto dei termini previsti dall'articolo 20 del regolamento prospetto in relazione al controllo e all'approvazione del prospetto.</p> <p>6. Per l'offerta di prodotti finanziari diversi dai titoli, il supplemento previsto dall'articolo 94, comma 7, del Testo unico è trasmesso alla Consob che lo approva entro un massimo di sette giorni lavorativi dalla sua ricezione.</p> <p>7. ... <i>omissis</i>...</p> <p>8. ... <i>omissis</i>...</p> <p>9. ... <i>omissis</i>...</p> <p>10. ... <i>omissis</i>...</p>

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto, con le modalità previste negli articoli 25, comma 5, e 26, comma 7, del Regolamento n. 809/2004/CE.</p> <p>7. Per i prospetti relativi a titoli di capitale redatti in formato tripartito di cui al comma 2, la Consob approva la nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi entro cinque giorni lavorativi, a condizione che:</p> <p>a) l'emittente abbia titoli di capitale ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;</p> <p>b) detti prospetti non riguardino emittenti quotati sottoposti dalla Consob ad obblighi di aggiornamento mensile di determinate informazioni;</p> <p>c) l'emittente soddisfi regolarmente gli obblighi informativi cui è sottoposto;</p> <p>d) gli strumenti finanziari oggetto del prospetto non siano sospesi dalle negoziazioni.</p> <p>8. La Consob, anche su richiesta dell'emittente o dell'offerente, può trasferire l'approvazione del prospetto all'autorità competente dello Stato membro in cui l'emittente ha la sua sede sociale o nel quale gli strumenti finanziari comunitari sono stati o sono destinati a essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o vengono offerti al pubblico, previa comunicazione all'AESFEM e accettazione dell'autorità competente.</p> <p>9. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		

Modifiche del Regolamento Emittenti per l'attuazione del Regolamento (UE) 2017/1129 relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato

TESTO IN CONSULTAZIONE	NOTE	ESITI DELLA CONSULTAZIONE
<p>10. Qualora il prospetto trasmesso alla Consob per l'approvazione comprenda più prospetti di base per i quali occorre l'approvazione delle autorità di Stati membri diversi, la Consob può trasferirne l'approvazione ad una di esse, previa accettazione di quest'ultima. Entro tre giorni lavorativi dalla data della decisione, la Consob comunica all'emittente o all'offerente l'avvenuto trasferimento.</p>		
<p>Art. 9 (Pubblicazione del prospetto e del supplemento) 1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione, nonché messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta:</p> <p>a) o mediante inserimento in uno o più giornali a diffusione nazionale o a larga diffusione nello Stato membro in cui è effettuata l'offerta;</p> <p>b) o in forma stampata e gratuitamente, presso la sede legale dell'emittente e presso gli uffici degli intermediari incaricati del collocamento, compresi i soggetti che operano per conto di questi ultimi;</p> <p>e) o in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o, se del caso, nel sito degli intermediari incaricati del collocamento, compresi</p>	<p>È stata modificata la rubrica dell'articolo 9, al fine di meglio specificare e chiarire che le due fasi, deposito e pubblicazione, sono distinte e non correlate l'una all'altra.</p> <p>In tema di deposito, si ritiene utile chiarire che tale obbligo è stato mantenuto in quanto funzionale alla trasmissione all'ESMA della versione finale del prospetto, comprensiva della data di approvazione dello stesso.</p> <p>Inoltre, con l'occasione si chiarisce che l'eventuale pubblicazione del prospetto approvato o del supplemento, da parte Consob e/o dell'ESMA, non produce effetti in capo all'emittente o all'offerente.</p> <p>Eventuali obblighi per l'emittente e/o l'offerente, come ad esempio l'obbligo di informare l'investitore in caso di pubblicazione di un supplemento, hanno effetto dal giorno in cui il prospetto è</p>	<p>Art. 9 (Deposito e pubblicazione del prospetto e del supplemento)</p> <p>1. Il prospetto approvato e il supplemento approvato sono depositati presso la Consob non oltre la fine del primo giorno lavorativo che segue la comunicazione dell'approvazione, secondo le modalità specificate dalla stessa con propria comunicazione.</p> <p>1-bis. Per le offerte di prodotti finanziari diversi dai titoli, il prospetto è messo a disposizione del pubblico dall'emittente o dall'offerente, quanto prima e, in ogni caso, non più tardi dell'inizio dell'offerta, almeno in forma elettronica nel sito internet dell'emittente o dell'offerente o nel sito degli intermediari finanziari incaricati dell'offerta pubblica o del pagamento del corrispettivo e del trasferimento dei titoli oggetto dell'offerta del regolamento dell'offerta. Si applica l'articolo 21, paragrafo 11, del regolamento prospetto.</p> <p>2. ...omissis...</p>